



Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Addì, 31/07/2020

ORDINANZA N° 58 del 31.07.2020

Oggetto: Ordinanza sindacale n. 44 del 09 giugno 2020 e s.m.i. - Proroga dell'efficacia delle disposizioni fino al 15.10.2020.

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 44 del 09.06.2020 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la gestione delle spiagge libere e concesse.*”;

Richiamata altresì la propria ordinanza n. 56 del 21.07.2020, che ha apportato modifiche all'ordinanza suddetta;

Considerato che, all'art. 13 della richiamata ordinanza n. 44/2020, è stabilito che le disposizioni ivi contenute “*mantengono efficacia fino al 31.07.2020, salvo proroga dello stato di emergenza*” (enfasi aggiunta);

Visto il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 (in GU Serie Generale n.190 del 30.07.2020) recante “*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*”, con il quale il termine dello stato di emergenza è stato differito al 15.10.2020;

Preso atto che, nelle more di adozione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 di diverse e ulteriori misure di contrasto all'emergenza sanitaria, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909712

e-mail: segreteria@comunecavallinotreporti.it - www.comune.cavallinotreporti.ve.it



del 14 luglio 2020, n. 176 e con esso anche le misure dell'allegato 1, con particolare riferimento, per quel che qui interessa, a quelle concernenti le attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge) e della ristorazione;

Ritenuto, stante la necessità di continuare a garantire adeguate misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di agire conseguentemente al recente provvedimento governativo sopra riportato e di prorogare fino al 15 ottobre 2020 l'efficacia delle disposizioni dell'ordinanza sindacale n. 44/2020, come modificata dall'ordinanza n. 56/2020, fatta eccezione per l'obbligo di accesso alle spiagge libere previa prenotazione, che in ragione della presumibile affluenza dell'utenza balneare, resta in vigore tutti i giorni fino al 30 settembre 2020;

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 50, a mente del quale è riconosciuta la propria competenza;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 con particolare riferimento all'art. 32 secondo cui compete al Sindaco il potere di emanare ordinanze in materia igienico-sanitaria e di tutela della salute pubblica;
- lo Statuto comunale;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74;

ORDINA

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'ordinanza sindacale n. 44 del 09.06.2020 è prorogata fino al 15 ottobre 2020, salve le modifiche intervenute a seguito dell'ordinanza sindacale n. 56 del 21.07.2020.
2. In deroga alla disposizione di cui sopra, l'obbligo di accesso alle spiagge libere previa prenotazione, di cui all'art. 7 della richiamata ordinanza n. 44/2020 e fatte salve le eccezioni previste dall'art. 8, resta in vigore tutti i giorni fino al 30 settembre 2020.
3. Le installazioni di cui agli articoli 2 e 3 della richiamata ordinanza n. 44/2020 possono essere mantenute fino al 15 ottobre 2020, salvo che la concessione demaniale marittima imponga un'occupazione più breve, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dei concessionari demaniali marittimi.
4. Le disposizioni della presente ordinanza entrano in vigore in data odierna con la pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line*.

È fatto obbligo a chi spetta di osservare e far osservare la presente ordinanza, ed agli Agenti della Forza

Pubblica di darvi assistenza se legalmente richiesta.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, a norma dell'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

MANDA

copia della presente a:

- Gli Agenti della Forza Pubblica, per l'applicazione e la vigilanza;
- C.T. Servizi s.u.r.l., per gli aspetti di competenza in ordine alla gestione delle aree libere del litorale.

INFORMA

ai sensi degli art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che l'unità organizzativa del Comune di Cavallino Treporti competente per materia è il Servizio Tributi – Attività Economiche e Produttive – Demanio; responsabile del procedimento è il dott. Davide Vallese.

Presso la sede dell'unità organizzativa in parola è possibile prendere visione degli atti del procedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. per il Veneto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Avv. Roberta NESTO

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Roberta Nesto

CODICE FISCALE: TINIT-NSTRRT66T51L736A

DATA FIRMA: 31/07/2020 11:18:41

IMPRONTA: 64653536303133613731313239363864633463623732336661646436663732373066356330626532